



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI LAVATRICI ED ASCIUGATRICI PRESSO LE
RESIDENZE UNIVERSITARIE DELL'AZIENDA DSU TOSCANA.**

**N. GARA: 8655245
N. CIG: 933324014D**

Articolo 1 - Definizioni

Per "Impresa", "Ditta" o "Fornitore" s'intende l'impresa risultata aggiudicataria dell'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito denominato Capitolato).

Per "Stazione Appaltante", "Committente", "Azienda" o "Amministrazione" s'intende l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana che affida all'Impresa l'appalto oggetto del presente Capitolato.

Articolo 2 – Oggetto dell'appalto

L'Appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura mediante noleggio, comprensiva di installazione di n. 53 lavatrici e n. 43 asciugatrici presso alcune Residenze Universitarie dell'Azienda, sedi di Firenze, Pisa e Siena, indicate al successivo articolo 3, ad uso degli studenti alloggiati presso dette residenze e la fornitura di n. 24.864 gettoni lavaggio/asciugatura.

La Ditta è obbligata ad assicurare, per l'intera durata dell'appalto e senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda, il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle lavatrici e delle asciugatrici installate, con l'obiettivo di garantire il normale ed efficiente funzionamento delle macchine, nonché ripristinare le funzionalità della fornitura oggetto dell'appalto, per mezzo di assistenza e/o sostituzione e/o riparazione di parti di ricambio e/o componenti che risultino difettosi o guasti non a causa di un utilizzo improprio da parte degli utenti..

L'intervento manutentivo a richiesta, di norma, deve essere garantito nelle 24 ore successive, fatti salvi problemi di malfunzionamento che non pregiudicano l'uso delle macchine, nel qual caso il termine massimo di intervento è fissato in 72 ore.

La Ditta si obbliga inoltre a garantire almeno 1 (uno) passaggio mensile presso tutte le strutture oggetto del noleggio per verificare il buon funzionamento delle macchine.

Gli interventi di manutenzione potranno avvenire anche su iniziativa autonoma del Fornitore per giustificati motivi

Le suddette macchine dovranno essere di nuova fabbricazione e non ricondizionate e presentare le caratteristiche tecnico-prestazionali minime indicate all'articolo 6.

Tutte le macchine installate dovranno rispondere alle normative vigenti in materia di sicurezza. Le asciugatrici dovranno, inoltre, rispettare le normative in materia di scarichi dei vapori.

L'Azienda predisporrà gli allacci idrici ed elettrici necessari al funzionamento delle macchine; la Ditta dovrà provvedere all'installazione ed all'allacciamento delle stesse senza onere alcuno per la Stazione Appaltante e, alla cessazione del contratto, alla relativa disinstallazione.

I costi per la fornitura di acqua ed energia elettrica sono a carico della Stazione Appaltante.

Articolo 3 – Quantitativi macchinari e gettoni

Il numero complessivo delle macchine oggetto di noleggio è di n. 96, di cui n. 53 lavatrici e n. 43 asciugatrici, mentre i gettoni richiesti sono n. 24.864, così suddivisi per sede:

<i>FIRENZE N° 23 LAVATRICI E N° 16 ASCIUGATRICI PRESSO:</i>			
<i>RESIDENZA</i>	<i>N° POSTI ALLOGGIO</i>	<i>N° LAVATRICI</i>	<i>N° ASCIUGATRICI</i>
Residenza Universitaria P. Calamandrei Torre A – Ater - V.le Morgagni n. 51 – Firenze	25	2	2
Residenza Universitaria Il Cipressino – Via E. Fanfani n. 2 – Firenze	73	2	1

Residenza Universitaria Caponnetto - Via Miele n. 3 Firenze	25	1	1
Residenza Universitaria G. Salvemini - P.zza Indipendenza n. 15 - Firenze	107	2	1
Residenza Universitaria "Alloggi San Gallo" - Via San Gallo, n. 58/64 - Firenze	45	1	1
Residenza Universitaria Via Romana n. 7/9/11/13 - Firenze	54	2	1
Residenza Universitaria Varlungo - Via Varlungo n. 8 - Firenze	98	2	1
Residenza Universitaria Mop-Modou - Via del Mezzetta n. 9 Firenze	82	2	2
Residenza Universitaria D. Campana - Via di San Salvi n. 12 - Firenze	55	1	1
Residenza Universitaria Margherita Hack - Via S. Pertini n. 50 - Calenzano (FI)	75	2	1
Residenza Universitaria G. e T. Mattei Edificio principale - Via Lazzarini n. 210 - Firenze	68	2	1
Residenza Universitaria Mattei Villino - Via Lazzarini n. 210 - Firenze	25	1	1
Residenza Universitaria Villino Bianca - Via Pisana n. 165 - Firenze	8	1	
Residenza Universitaria D. Sassoli - Viale Morgagni n. 55 - Firenze	121	2	2
<u>TOTALE MACCHINARI</u>		<u>23</u>	<u>16</u>
<u>TOTALE GETTONI</u>		<u>10.710</u>	

PISA N° 10 LAVATRICI E N° 10 ASCIUGATRICI PRESSO:

<u>RESIDENZA</u>	<u>N° POSTI ALLOGGIO</u>	<u>N° LAVATRICI</u>	<u>N° ASCIUGATRICI</u>
Residenza Universitaria Fascetti - P.za dei Cavalieri n. 6 - Pisa	25	1	1
Residenza Universitaria Nettuno - L.no Pacinotti n. 33 - Pisa	100	2	2
Residenza Universitaria Don Bosco - Via Don Bosco n. 3 - Pisa	145	2	2
Residenza Universitaria Ex Aedes - Via Garibaldi n. 64 - Pisa	46	1	1
Residenza Universitaria Mariscoglio - Via Venezia Giulia n. 2 - Pisa	25	1	1

Residenza Universitaria Rosellini – Via Rosellini n. 6 – Pisa	25	1	1
Residenza Universitaria Via da Buti – Via da Buti n. 34 – Pisa	25	1	1
Residenza Universitaria San Cataldo – Via Semeraro - Pisa	220	3	2
Residenza Universitaria Sandra Bruschi – Piazza Gramsci n. 1 Carrara	25	1	1
<u>TOTALE MACCHINARI</u>		<u>13</u>	<u>12</u>
<u>TOTALE GETTONI</u>		<u>5.646</u>	

SIENA – AREZZO N° 17 LAVATRICI E N° 15 ASCIUGATRICI PRESSO:

<u>RESIDENZA</u>	<u>N° POSTI ALLOGGIO</u>	<u>N° LAVATRICI</u>	<u>N° ASCIUGATRICI</u>
Residenza Universitaria Impastato - Loc. Uopini - Via Don Minzoni n. 9 - Monteriggioni (Si)	230	3	2
Residenza Universitaria Tognazza - loc. La Tognazza – Via Ferrini n. 43 – Monteriggioni (SI)	113	2	2
Residenza Universitaria Piccolomini - Via Piccolomini n. 61- Siena	62	2	1
Residenza Universitaria Sperandie -Via delle Sperandie n. 33 - Siena	137	2	2
Residenza Universitaria San Marco - Via San Marco n. 98 - Siena	23	1	1
Residenza Universitaria Fontebranda - Via Fontebranda n. 41 - Siena	25	1	1
Residenza Universitaria Mattioli - Via Mattioli n. 8 - Siena	100	2	2
Residenza Universitaria XXIV Maggio - Via XXIV Maggio n.43 - Siena	25	1	1
Residenza Universitaria De Nicola - San Miniato 1 - Via De Nicola n. 9 - Siena	25	1	1
Residenza Universitaria De Nicola - San Miniato 2 - Via De Nicola n. 9 - Siena	25	1	1
Residenza Universitaria Laschi - Via G. Laschi n. 24 - Arezzo	25	1	1
<u>TOTALE MACCHINARI</u>		<u>17</u>	<u>15</u>

<u>TOTALE GETTONI</u>	<u>8.508</u>
------------------------------	---------------------

Si precisa che il numero delle macchine richieste potrà essere modificato, tanto in aumento che in diminuzione nel corso dell'esecuzione del contratto secondo le esigenze dell'Azienda da concordare fra le parti, secondo quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 4 – Durata e importo dell'appalto

L'appalto avrà durata di 5 (cinque) anni consecutivi, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione dello stesso.

L'importo di appalto stimato per il periodo di vigenza contrattuale è stabilito in Euro 403.200,00 (Euro quattrocentomiladuecento/00) IVA esclusa.

Non sono previsti oneri per la scurezza.

Il prezzo (canone di noleggio) offerto dalla Ditta e posto a base del contratto di appalto si intende comprensivo di tutte le prestazioni del personale, le spese, il trasporto, gli interventi di manutenzione ed ogni altro onere espresso e non dal presente Capitolato Speciale d'Appalto inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

La Ditta, partecipando alla gara, riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutti i documenti riguardanti il presente appalto e s'impegna ad effettuare la prestazione in conformità al presente Capitolato, allo schema di Contratto e all'offerta presentata in sede di gara.

Articolo 5 – Revisione prezzi

L'importo del contratto è soggetto a revisione periodica ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le disposizioni indicate ai commi seguenti

La revisione potrà essere richiesta solo a partire dal secondo anno di durata contrattuale e sarà contenuta nel limite del 75 % dell'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati riferito alla media dell'anno precedente. La revisione non potrà avere effetto retroattivo e decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta sarà notificata dalla Ditta all'Amministrazione.

La richiesta di revisione deve essere presentata a pena di nullità in forma scritta entro il termine, fissato a pena di decadenza, di 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'annualità di esecuzione contrattuale a cui si riferisce la revisione

Articolo 6 – Natura, modalità e contenuti del servizio richiesto e dei macchinari

I macchinari offerti dovranno avere le caratteristiche di seguito specificate:

LAVATRICI	
Capacità	8kg
Voltaggio	220-240 V
Frequenza nominale	50/60 HZ
Potenza nominale assorbita	1950 W
Potenza di riscaldamento	1800 W
Camera detergente	3
Pressione dell'acqua	0,03 - 1Mpa
Impermeabile	IPX4
Piedini regolabili	si
Ingresso acqua	freddo
Efficienza energetica	1
Prestazione dell'acqua	1
Velocità massima di centrifuga	1000 rpm
Rumorosità	58 dB (A)
motore	BLDC
Display	led
programmi	5
opzioni temperatura	fredda/30°/40°

ASCIUGATRICI	
Capacità	9kg
Voltaggio	220-240 V
Frequenza nominale	50/60 HZ
Potenza nominale assorbita	1800 W
Potenza di riscaldamento	2000 W
Dimensioni	600X635X785 mm
Gettoniera	si
Ulteriori caratteristiche	doppia presa d'aria e doppi PTC (asciugatura più veloce); giri cestello ad alta velocità, circa 2500 giri al minuto (asciugatura più rapida)

Le macchine da installare dovranno inoltre:

- recare l'anno di fabbricazione non anteriore al 2021
- essere compatibili con gli impianti elettrici e con gli impianti di adduzione e di scarico delle acque attualmente esistenti nelle residenze in cui dovranno essere installate.

Le caratteristiche tecniche dei prodotti, come richiesto dal presente Capitolato Tecnico, devono essere garantite dal Fornitore tramite le certificazioni previste dalle norme vigenti del settore in relazione alla destinazione d'uso degli stessi.

Ove l'Amministrazione lo ritenga opportuno potranno essere disposte verifiche, da parte di istituti specializzati, della sussistenza dei requisiti relativi alla fornitura, eseguite con oneri a carico del Fornitore.

Eventuali interventi di modifica degli impianti e degli allacciamenti che dovessero rendersi necessari per l'installazione delle macchine offerte dalla Ditta saranno a carico della stessa, previo accordo con l'Azienda.

Sarà cura della Ditta e completamente a proprio carico provvedere al trasporto e all'installazione delle macchine nei locali dedicati, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria. L'Impresa provvederà anche a mantenere le macchine in perfetta efficienza e a sostituirle in caso di difetti. Si precisa che in caso di malfunzionamento delle macchine, l'Impresa dovrà garantire l'intervento di ripristino almeno entro 24 ore dalla segnalazione.

Il Fornitore dovrà predisporre dei cartelli informativi sulle modalità di utilizzo delle macchine da parte degli utenti da collocare nei locali lavanderia delle strutture interessate dal servizio.

Articolo 7 – Tempi di installazione, sostituzione e riparazione macchinari

La Ditta si impegna:

- ad installare i macchinari oggetto di noleggio entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione dell'appalto;
- a sostituire i macchinari non funzionanti entro 4 (quattro) giorni dalla richiesta pervenuta dall'Azienda;
- ad installare o disinstallare entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell'Azienda eventuali nuovi macchinari o macchinari già esistenti.
- ad effettuare l'intervento di manutenzione a chiamata entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta;
- ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria stabiliti in n. 1 al mese.

Articolo 8 –Verifica di conformità

Ricevuta la comunicazione di ultimata consegna ed installazione da parte del Fornitore, l'Amministrazione esegue tutte le prove che ritiene utili e indispensabili per verificare la conformità della fornitura rispetto alle previsioni contrattuali.

In particolare il Responsabile Unico del Procedimento congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto al fine di certificare che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

Durante i controlli, il Fornitore ha l'obbligo di collaborare con il personale dell'Amministrazione addetto al controllo, fornendo dati e informazioni, tutte le attività si svolgeranno in contraddittorio tra le parti. Al termine della verifica di conformità deve essere redatto apposito verbale controfirmato da ambo le parti.

Nel caso in cui la verifica di conformità dia esito positivo, dalla data del relativo verbale, decorrerà la durata del noleggio delle macchine.

Nel caso in cui siano rilevate irregolarità si procederà a riportarle nell'apposito Verbale e l'attività di verifica di conformità potrà essere interrotta fino al momento in cui il Fornitore avrà provveduto a rimuovere le irregolarità riscontrate e solo allora potrà proseguire.

Qualora la non conformità rilevata non comprometta l'utilizzo della macchina, il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati dall'Amministrazione, pena l'applicazione della penale prevista al successivo articolo 10 e l'Amministrazione potrà, a sua discrezione, decidere di utilizzare la macchina non conforme sino alla sostituzione dello stesso.

Il Fornitore deve inoltre consegnare all'atto della verifica di conformità la documentazione relativa alle istruzioni di utilizzo e manutenzione delle macchine, nonché le certificazioni delle stesse.

Articolo 9 – Ritiro dei macchinari

Al termine del contratto la Ditta dovrà provvedere, a proprio carico, entro 7 (sette) giorni, alla disinstallazione delle macchine e alla riconsegna all'Azienda dei locali interessati in condizioni di efficienza.

Nel caso di inottemperanza nei termini e modi su indicati l'Azienda provvederà allo sgombero d'ufficio a spese della Ditta, senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.

Articolo 10 – Penalità

L'Azienda si riserva di applicare le seguenti penalità in ordine ad inadempimenti della Ditta alle proprie obbligazioni:

- qualora non venga effettuato l'intervento di manutenzione su chiamata entro 24 (ventiquattro) ore verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penalità pari **all'uno per mille** dell'ammontare netto contrattuale;
- qualora non venga effettuato l'intervento per sostituzione o riparazione macchinari non funzionanti entro 24 ore, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penalità pari **all'uno per mille** dell'ammontare netto contrattuale;
- qualora non venga effettuato l'intervento di manutenzione ordinaria stabiliti in n.1 al mese, verrà applicata una penalità di **Euro 50,00** per ogni mancata prestazione;
- nel caso di mancata installazione di nuovi macchinari o disinstallazione di macchinari esistenti, entro 15 (quindici) gg. dalla richiesta verrà applicata una penali pari ad **Euro 100,00** giornaliera;
- nel caso di mancato funzionamento del sistema di accesso alle macchine da parte dello studente **Euro 50,00** al giorno;
- Nel caso di mancato rispetto del termine per l'eliminazione dei vizi e/o delle non conformità emerse in sede di verifica di conformità di cui all'art. 8: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Articolo 11 - Risoluzione del contratto

L'Azienda, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite nel contratto, si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l'Impresa si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute alle obbligazioni poste a carico dell'Impresa, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa comunicazione scritta mediante pec, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa e salva l'applicazione delle penali prescritte.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Impresa, nei casi previsti dalla legge;
- b) messa in liquidazione o cessione dell'attività dell'Impresa;
- c) abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- d) per motivi di pubblico interesse;
- e) impiego di personale non dipendente dell'Impresa;
- f) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- g) interruzione non motivata del servizio;
- h) cessione del contratto a terzi;
- i) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro;
- l) mancato rispetto degli obblighi di cui alla Legge 13/08/2010, n.136;

m) comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell'importo dell'appalto.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Azienda, in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

A seguito della risoluzione del contratto l'Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione di cui all'articolo 17 che resta incamerata dall'Azienda ed è fatto salvo il risarcimento dei danni per eventuale nuovo contratto da stipularsi con altro Operatore economico e per tutte le circostanze che possono verificarsi.

L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

Articolo 12 - Esecuzione anticipata

Al presente appalto si applica l'articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 che autorizza l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 13 - Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora l'Impresa rinunci all'aggiudicazione non potrà avanzare alcuna azione di recupero del deposito cauzionale costituito. La Stazione Appaltante in tal caso richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

Articolo 14 - Recesso da parte della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante anche decorso il periodo di prova, può recedere dal presente appalto mediante preavviso di 20 (venti) giorni.

Articolo 15 – Disposizioni sul Personale

L'Appaltatore deve attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai CCNL vigenti alla data di affidamento dell'appalto, nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nelle province di competenza. L'Appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto deve essere alle dipendenze del Fornitore.

Il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto e degli eventuali subappalti deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, gli estremi dell'autorizzazione.

Il personale appaltatrici del Fornitore e degli eventuali subappaltatori sprovvisto di detta tessera sarà allontanato senza indugio dai locali del Committente interessati dall'appalto.

Articolo 16 – Rischi da interferenze e norme sulla sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 non sussistono costi per rischi da interferenze come da Documento di Valutazione Rischi da Interferenze – DUVRI allegato alla comunicazione di gara. Il Fornitore è tenuto al pieno rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

Prima di procedere all'aggiudicazione l'Azienda procede in capo all'Operatore economico risultato aggiudicatario dell'appalto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'articolo 16 della Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e ss.mm., provvedendo a verificare il rispetto da parte di questa dei seguenti adempimenti:

- a) nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
- b) nomina del medico competente;
- c) dotazione del documento di valutazione dei rischi;
- d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta:

- a) ad impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale avente capacità professionale adeguata al servizio da svolgere ed in regola con gli obblighi datoriali dell'informazione e della formazione sui

- rischi specifici propri, sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
- b) ad utilizzare nell'esecuzione dell'appalto attrezzature, macchine e utensili conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica;
 - c) ad osservare nei confronti del personale impiegato nell'appalto gli obblighi propri del datore di lavoro e quindi tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie, assumendo a proprio carico tutte le spese relative e l'integrale ed esclusiva responsabilità per illeciti derivanti da eventuali inosservanze, nonché per gli infortuni occorsi sul lavoro al proprio personale;
 - d) a provvedere a portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto.

L'Impresa aggiudicataria è altresì tenuta ad informare immediatamente l'Azienda di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Articolo 17- Deposito cauzionale e polizza assicurativa

Al momento della stipulazione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare cauzione definitiva, in una delle forme previste dalla legge, nella misura stabilita dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall'Azienda comporta la revoca dell'aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell'Impresa.

L'Impresa s'intende espressamente obbligata a tenere sollevata ed indenne l'Azienda da tutti i danni, sia diretti che indiretti che possono comunque ed a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente Capitolato.

A tale scopo l'Impresa dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile verso terzi RCT/RCO per danni a persone o cose con un massimale unico non inferiore a Euro 1.500.000,00 per ogni singolo sinistro, di cui dovrà fornire copia all'Azienda entro i termini previsti per la stipulazione del contratto.

Inoltre l'Impresa dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile prodotto, con cui si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al difetto dei prodotti oggetto dell'appalto, consegnati trasferiti dall'Aggiudicatario a terzi, con un massimale unico non inferiore a Euro 1.500.000,00 per ogni singolo sinistro, di cui dovrà fornire copia all'Azienda entro i termini previsti per la stipulazione del contratto. L'Azienda è inoltre esonerata da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Impresa durante l'esecuzione del servizio.

Articolo 18 - Estensione del contratto

L'Impresa è tenuta all'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato alle medesime condizioni economiche e contrattuali anche nel caso in cui si verificano aumenti o diminuzioni nel numero di utenti presso le strutture in cui sono installate le macchine oggetto di noleggio.

Articolo 19 - Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto del contratto è regolato da quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con modifiche nella legge n. 108/2021

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad indicare nell'offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, con la corrispondente quota percentuale rispetto all'importo complessivo. In mancanza di tale indicazione il subappalto non può essere autorizzato.

Il subappalto deve essere autorizzato dall'Azienda a seguito di apposita istanza dell'Appaltatore, con allegata la documentazione prevista dall'articolo 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. n. 50/2016. Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, del Codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. L'Azienda a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è consentito dare esecuzione alle attività oggetto di richiesta di subappalto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa

l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Azienda per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l'Azienda medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il subappalto non autorizzato, oltre alla risoluzione di diritto del contratto, comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato da ultimo dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Il contratto non può essere ceduto a terzi, neppure parzialmente, a pena nullità ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del decreto citato.

Articolo 20- Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto avviene, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Azienda e in modalità elettronica, di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva diventa efficace e, in ogni caso, decorso il termine di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'incaricato dell'Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto dovrà essere munito di certificato di firma digitale, rilasciato da una Autorità di certificazione della firma digitale, valido e non scaduto.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A., sono e saranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

L'Azienda provvederà, con nota scritta, a comunicare al Fornitore l'aggiudicazione della gara, richiedendo contestualmente l'invio, entro e non oltre 20 (venti) giorni, di tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di appalto.

In caso di ritardo nella presentazione da parte dell'Aggiudicatario di tutta la suddetta documentazione l'Azienda applicherà una penale dello **0,8 per mille** dell'importo netto di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo fissato nella lettera di richiesta (farà fede al riguardo la data di arrivo al protocollo dell'Azienda).

Nel caso che detto ritardo superi i 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di documentazione si determinerà la decadenza automatica dall'aggiudicazione, senza necessità da parte dell'Azienda di messa in mora o di ricorso all'Autorità giudiziaria.

Articolo 21 - Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei contratti. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

Articolo 22 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'appalto ove l'Azienda fosse attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Articolo 23 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., del D.Lgs. 50/2016 si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Giuseppe Cioffi, Coordinatore del Servizio Residenze dell'Azienda DSU Toscana.

Ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 50/2016 all'atto di aggiudicazione dell'appalto l'Azienda nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto che svolgerà le funzioni indicate nel D.Lgs. 50/2016 come integrate da quelle del D.M. n. 49/2018

Articolo 24 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia.